



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 47/24 DEL 25.11.2014

Oggetto: Direttive regionali sulle Sovvenzioni a favore degli Enti Locali per la realizzazione dei Piani per insediamenti produttivi (PIP) approvate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 56/77 del 29.12.2009, n. 38/18 del 18.9.2012 e n. 19/55 del 14.5.2013. Modifica del termine di impegnabilità.

L'Assessore dell'Industria ricorda che con le deliberazioni n. 56/77 del 29.12.2009, n. 38/18 del 18.9.2012 e n. 19/55 del 14.5.2013 la Giunta regionale ha approvato le vigenti Direttive regionali con le quali si definiscono i criteri e le modalità di individuazione degli enti beneficiari delle "Sovvenzioni a favore degli Enti Locali per la realizzazione dei Piani per insediamenti produttivi (PIP)", sulla base degli appositi stanziamenti di bilancio e secondo le previsioni di cui all'art. 7, comma 44, della L. R. n. 3/2008 e s.m.i..

Sulla base delle richiamate direttive e a seguito dell'approvazione, con la deliberazione della Giunta regionale n. 50/49 del 21 dicembre 2012, del programma di spesa per la concessione di sovvenzioni a favore degli enti locali per la realizzazione dei Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP) a valere sugli stanziamenti per gli anni 2012-2014, con Determinazioni del competente Servizio dell'Assessorato dell'Industria datate 28 e 31 dicembre 2012 sono stati adottati i provvedimenti di delega (ai sensi dell'art. 6, comma 9, della L.R. n. 5/2007) in favore dei 42 enti destinatari delle sovvenzioni in argomento.

In particolare, tra gli obblighi a carico degli enti delegati, l'art. 3 delle Direttive approvate con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 56/77 del 29.12.2009, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con le deliberazioni della Giunta medesima n. 38/18 del 18.9.2012 e n. 19/55 del 14.5.2013, dispone che i lavori previsti in progetto devono essere appaltati entro 6 mesi per gli interventi immediatamente cantierabili, ovvero entro 12 mesi per i restanti interventi, dalla data di erogazione della prima quota della sovvenzione di cui all'art. 6, commi 16 e 17, lett. a), della L.R. n. 5/2007, pena la revoca del finanziamento. Le medesime direttive prevedono che detto termine è interrotto, in via del tutto eccezionale, in presenza di richiesta di pareri obbligatori, di autorizzazioni e di nulla osta di competenza di altre amministrazioni.

L'Assessore prosegue evidenziando che mentre gli enti delegati alla realizzazione di interventi immediatamente cantierabili non hanno riscontrato particolari difficoltà nel rispettare i termini sopra



descritti, anche considerato che gli stessi già dal momento della presentazione dell'istanza di sovvenzione avevano un avanzato grado di progettazione (esecutiva) ed erano già in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni, per i restanti interventi gli enti delegati hanno riscontrato notevoli criticità nel rispettare i suddetti termini in prevalenza a causa del rispetto dei limiti imposti dal Patto di Stabilità; peraltro alcuni enti sono stati assoggettati al Patto soltanto a decorrere dal 2013 e quindi successivamente alla delega dell'intervento.

Per evitare il rischio di sfioramento dei limiti di impegnabilità e di spesa imposti dal Patto di Stabilità i medesimi enti hanno rappresentato la necessità di programmare per tempo i progetti da attivare, gli impegni da adottare e le procedure d'appalto da avviare; tale programmazione è resa difficoltosa anche a causa della tempistica di trasferimento delle quote di acconto da parte della Regione, a sua volta assoggettata ai vincoli del Patto; inoltre detti vincoli hanno determinato forti restrizioni anche nella gestione delle risorse del cofinanziamento.

A tal proposito si evidenzia che, ai fini del Patto di Stabilità interno, il "saldo-obiettivo" per i Comuni è calcolato secondo il criterio della competenza mista, ovvero della competenza giuridica per la parte corrente e della cassa per il conto capitale; quest'ultimo, dal lato delle uscite, riguarda in massima parte agli investimenti in opere pubbliche e prevede un equilibrio, per ciascun anno, tra quanto effettivamente incassato o quanto è stato erogato.

Conseguentemente, per gli enti locali che in passato avevano assunto impegni di spesa senza aver effettuato nello stesso anno i relativi pagamenti, il criterio di cassa sugli investimenti determina la formazione di ingenti residui passivi (somme impegnate ma non erogate), la cui liquidazione sarà comunque condizionata al rispetto degli equilibri legati ai vincoli di cassa; per tali motivi tali enti possono incontrare difficoltà ad effettuare i pagamenti relativi a opere pubbliche già finanziate e spesso anche già avviate o addirittura completate.

A conferma di ciò gli enti in parola evidenziano che, diversamente dal passato, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti non è più sufficiente lo stanziamento di bilancio, ma è necessario avere certezza della possibilità di effettivo pagamento; è pertanto evidente che tali esigenze talvolta non consentano la tempestiva esecuzione delle diverse fasi delle opere ad essi delegate, compreso l'espletamento delle procedure d'appalto.

L'Assessore rappresenta, pertanto, la necessità di venire incontro a tali difficoltà proponendo alla Giunta regionale che il termine di impegnabilità relativo agli interventi che non rientrano tra quelli immediatamente cantierabili, venga ridefinito sulla base di quanto disposto dall'art. 6, comma 18, della L. R. 5/2007 che recita quanto segue: "I finanziamenti delle opere da attuarsi a cura degli enti interessati sono impegnati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione dei fondi, ovvero del secondo anno successivo quando la loro utilizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo. Il termine è prorogato di un anno per i progetti che necessitano di



provvedimenti autorizzativi o approvativi in materia paesaggistica o ambientale e di un ulteriore anno per quelli soggetti a valutazione di impatto ambientale. Per impegno entro i termini si intende la costituzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro gli stessi termini, purché faccia seguito l'affidamento dei lavori entro l'esercizio immediatamente successivo”.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Industria, rilevato che sulla medesima proposta il Direttore generale dell'Assessorato dell'Industria ha espresso parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di approvare che il termine di impegnabilità delle somme di cui all'art. 3 delle Direttive approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 56/77 del 29.12.2009, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con le deliberazioni della Giunta medesima n. 38/18 del 18.9.2012 e n. 19/55 del 14.5.2013, relativamente agli interventi che non rientrano tra quelli immediatamente cantierabili di cui al programma di spesa per la concessione di sovvenzioni per le aree PIP approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 50/49 del 21 dicembre 2012, venga ridefinito sulla base di quanto disposto dall'art. 6, comma 18, della L. R. 5/2007 che recita quanto segue: “I finanziamenti delle opere da attuarsi a cura degli enti interessati sono impegnati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione dei fondi, ovvero del secondo anno successivo quando la loro utilizzazione richiede l'approvazione di un progetto esecutivo. Il termine è prorogato di un anno per i progetti che necessitano di provvedimenti autorizzativi o approvativi in materia paesaggistica o ambientale e di un ulteriore anno per quelli soggetti a valutazione di impatto ambientale. Per impegno entro i termini si intende la costituzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro gli stessi termini, purché faccia seguito l'affidamento dei lavori entro l'esercizio immediatamente successivo”.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru